SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 settembre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 settembre 2016.

Ripartizione ed attribuzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2016 a favore delle città metropolitane e delle provincie delle regioni a statuto ordinario.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che istituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale;

Visto il decreto 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012, con il quale sono state determinate le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario sulla base dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 1° marzo 2012;

Visto l'art. 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che prevede, per l'anno 2016, la conferma delle modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, già adottate con il citato decreto del 4 maggio 2012;

Considerato che le risorse complessive lorde spettanti alle città metropolitane ed alle province a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2016 sono determinate sulla base della documentazione approvata in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che, a decorrere dall'anno 2014, dispone per le province che l'ammontare delle riduzioni di risorse da applicarsi in proporzione alla popolazione residente, di cui all'art. 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato in 7 milioni di euro;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale prevede che «per l'anno 2015 ed i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all'art. 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014, fermo restando l'effetto già generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato art. 16»;

Considerato che per l'anno 2015 e per gli anni seguenti le riduzioni da applicare a carico delle province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario in base al citato art. 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 sono state determinate con decreto ministeriale in data 27 luglio 2015;

Considerato che agli importi risultanti dalla preliminare ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province e delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario effettuata in base ai criteri di riparto di cui al citato decreto del 4 maggio 2012 occorre applicare le riduzioni di risorse previste dall'art. 9 del decreto-legge n. 16 del 2014 e dall'art. 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché applicare ulteriori riduzioni di risorse per somme a debito dovute dagli enti;

Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ricognizione e ripartizione delle risorse spettanti a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2016 a favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario;

Decreta:

Art. 1.

Ammontare lordo del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2016.

1. L'ammontare complessivo di risorse finanziarie lorde a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio, per l'anno 2016, a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario, è pari a euro 1.046.917.823,00 ed è determinato in base all'importo recato dal documento approvato in sede di commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012, integrato di euro 7.000.000,00 per la cessazione dell'efficacia della riduzione di cui all'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 2.

Ripartizione ed attribuzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2016

1. Per l'anno 2016, la ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 1 a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è effettuata secondo i criteri di riparto di cui al decreto ministeriale 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 2012, n. 145.

2. Sulle risultanze della ripartizione di cui al comma 1 sono applicate le riduzioni di risorse previste:

a) dall'art. 9 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

b) dall'art. 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati, per l'anno 2015 e per gli anni seguenti, dal decreto ministeriale in data 27 luglio 2015;

c) per somme a debito dovute in base all'art. 61, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'art. 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ed all'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

3. Gli elementi ed i dati di cui al presente articolo, nonché gli importi finali risultanti sono indicati nell'allegato *A)* che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Erogazione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2016

1. L'importo attribuito ai sensi dell'art. 2 alle singole città metropolitane e province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2016 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio è erogato in unica soluzione entro il 30 settembre 2016. In caso di parziale disponibilità delle risorse necessarie il saldo sarà erogato al conseguimento della residua disponibilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2016

Il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
BELGIORNO

Il capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

FONDO SPERIMENTALE di RIEQUILIBRIO - anno 2016
CITTA' METROPOLITANE e PROVINCE delle 15 REGIONI a STATUTO ORDINARIO

Allegato A

	Città metropolitane e province	TOTALE ASSEGNAZIONI F.S.R. 2016 RIPORTATE SU DM 2016	RIDUZIONE ART. 2, C. 183, L 191/2009 (ART. 9 DL 16)	QUOTE F.S.R. 2015 AL LORDO DELLE RIDUZIONI E DEI RECUPERI	RECUPERI PER SOMME A DEBITO	RIDUZIONE DA ART. 16, C. 7, DL 95/2012	QUOTE F.S.R. 2016 AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DEI RECUPERI (gli importi negativi indicano somme da recuperare , i positivi assegnazioni)
1	**TORINO**	21.641.832,16	-311.577,40	21.330.254,76	-14.099.228,73	-41.033.313,54	-33.802.287,51
2	**MILANO**	33.292.006,80	-424.942,51	32.867.064,29	-64.358.797,48	-56.091.987,50	-87.583.720,69
3	**GENOVA**	14.405.631,10	-117.637,91	14.287.993,19	0,00	-21.101.778,13	-6.813.784,94
4	**BOLOGNA**	11.093.590,16	-136.901,17	10.956.688,99	-12.841.125,77	-20.852.662,50	-22.737.099,28
5	**FIRENZE**	12.412.587,98	-136.441,42	12.276.146,56	-4.106.906,49	-25.019.448,96	-16.850.208,89
6	**ROMA CAPITALE**	29.689.231,40	-558.257,57	29.130.973,83	-20.843.191,70	-82.637.959,27	-74.350.177,14
7	**NAPOLI**	60.506.117,39	-422.214,11	60.083.903,28	0,00	-45.555.139,58	14.528.763,70
8	**BARI**	21.317.652,66	-172.224,48	21.145.428,18	0,00	-31.381.101,04	-10.235.672,86
1	ALESSANDRIA	12.415.763,28	-59.055,60	12.356.707,68	0,00	-11.552.540,63	804.167,05
2	ASTI	7.158.534,81	-30.122,15	7.128.412,66	0,00	-5.593.943,75	1.534.468,91
3	CUNEO	16.326.222,91	-81.407,39	16.244.815,52	0,00	-14.781.754,17	1.463.061,35
4	NOVARA	5.497.140,50	-50.718,39	5.446.422,11	0,00	-8.904.854,17	-3.458.432,06
5	VERCELLI	7.604.430,84	-24.363,68	7.580.067,16	0,00	-6.355.778,13	1.224.289,03
6	BIELLA	5.190.171,81	-25.071,07	5.165.100,74	0,00	-4.963.236,46	201.864,28
7	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	4.899.827,51	-22.129,99	4.877.697,52	0,00	-7.076.383,33	-2.198.685,81
8	BERGAMO	14.269.649,82	-151.187,29	14.118.462,53	-8.752.852,76	-15.819.922,92	-10.454.313,15
9	BRESCIA	15.554.658,06	-172.348,16	15.382.309,90	-5.847.552,37	-22.113.413,54	-12.578.656,01
10	COMO	7.493.842,12	-81.877,51	7.411.964,61	-7.941.183,58	-11.641.806,25	-12.171.025,22
11	CREMONA	9.101.030,56	-49.998,42	9.051.032,14	0,00	-7.434.811,46	1.616.220,68
12	MANTOVA	9.872.471,66	-56.841,95	9.815.629,71	0,00	-9.629.695,83	185.933,88
13	PAVIA	11.723.585,10	-74.562,48	11.649.022,62	0,00	-14.009.653,13	-2.360.630,51
14	SONDRIO	3.608.329,02	-25.026,16	3.583.302,86	0,00	-4.552.200,00	-968.897,14
15	VARESE	8.955.128,03	-121.186,19	8.833.941,84	-14.945.344,58	-16.076.432,29	-22.187.835,03
16	LECCO	4.671.365,66	-46.766,60	4.624.599,06	0,00	-8.292.587,50	-3.667.988,44
17	LODI	4.134.915,42	-31.202,79	4.103.712,63	0,00	-5.586.648,96	-1.482.936,33
18	MONZA E DELLA BRIANZA	7.930.545,24	-117.555,13	7.812.990,11	-15.810.310,76	-9.165.783,33	-17.163.103,98
19	IMPERIA	5.909.176,77	-29.612,51	5.879.564,26	0,00	-5.108.627,08	770.937,18

	Città metropolitane e province	TOTALE ASSEGNAZIONI F.S.R. 2016 RIPORTATE SU DM 2016	RIDUZIONE ART. 2, C. 183, L 191/2009 (ART. 9 DL 16)	QUOTE F.S.R. 2015 AL LORDO DELLE RIDUZIONI E DEI RECUPERI	RECUPERI PER SOMME A DEBITO	RIDUZIONE DA ART. 16, C. 7, DL 95/2012	QUOTE F.S.R. 2016 AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DEI RECUPERI (gli importi negativi indicano somme da recuperare , i positivi assegnazioni)
20	LA SPEZIA	5.946.869,80	-30.224,27	5.916.645,53	0,00	-5.331.334,38	585.311,15
21	SAVONA	7.753.075,03	-38.808,57	7.714.266,46	0,00	-7.142.114,58	572.151,88
22	BELLUNO	14.243.927,16	-28.931,79	14.214.995,37	0,00	-5.375.380,21	8.839.615,16
23	PADOVA	10.550.929,55	-128.218,35	10.422.711,20	-3.305.177,06	-14.861.219,79	-7.743.685,65
24	ROVIGO	6.552.564,26	-33.516,76	6.519.047,50	0,00	-4.201.550,00	2.317.497,50
25	TREVISO	12.517.121,38	-121.778,33	12.395.343,05	-1.170.464,33	-15.881.890,63	-4.657.011,91
26	VENEZIA	10.377.481,92	-117.181,89	10.260.300,03	0,00	-16.605.503,13	-6.345.203,10
27	VERONA	11.764.683,17	-125.386,03	11.639.297,14	-4.649.454,75	-14.171.166,67	-7.181.324,28
28	VICENZA	12.972.784,98	-119.591,62	12.853.193,36	0,00	-15.634.192,71	-2.780.999,35
29	FERRARA	6.973.301,93	-48.742,42	6.924.559,51	0,00	-6.201.502,08	723.057,43
30	FORLI'-CESENA	6.840.740,33	-54.282,97	6.786.457,36	0,00	-7.770.884,38	-984.427,02
31	MODENA	8.507.003,29	-95.125,96	8.411.877,33	-5.930.336,02	-11.530.303,13	-9.048.761,82
32	PARMA	7.827.203,39	-59.566,21	7.767.637,18	0,00	-9.359.943,75	-1.592.306,57
33	PIACENZA	5.878.653,11	-39.568,47	5.839.084,64	0,00	-8.829.369,79	-2.990.285,15
34	RAVENNA	5.104.192,29	-53.356,28	5.050.836,01	0,00	-6.544.510,42	-1.493.674,41
35	REGGIO NELL'EMILIA	6.422.606,40	-72.199,31	6.350.407,09	-3.468.339,62	-10.341.342,71	-7.459.275,24
36	RIMINI	5.376.631,74	-45.177,56	5.331.454,18	0,00	-7.013.929,17	-1.682.474,99
37	AREZZO	11.154.606,58	-47.597,39	11.107.009,19	0,00	-9.096.180,21	2.010.828,98
38	GROSSETO	12.370.028,12	-30.537,27	12.339.490,85	0,00	-6.527.286,46	5.812.204,39
39	LIVORNO	5.368.648,38	-46.380,50	5.322.267,88	0,00	-7.891.617,71	-2.569.349,83
40	LUCCA	5.463.100,51	-53.694,01	5.409.406,50	-1.355.965,83	-11.229.308,33	-7.175.867,66
41	MASSA	4.474.059,35	-27.545,20	4.446.514,15	0,00	-5.124.689,58	-678.175,43
42	PISA	10.400.442,62	-57.155,23	10.343.287,39	0,00	-13.211.396,88	-2.868.109,49
43	PISTOIA	4.003.983,08	-39.721,72	3.964.261,36	-1.280.996,12	-4.939.767,71	-2.256.502,47
44	SIENA	11.307.104,02	-36.924,09	11.270.179,93	0,00	-11.001.988,54	268.191,39
45	PRATO	3.126.350,33	-34.311,21	3.092.039,12	-2.067.961,00	-6.647.292,71	-5.623.214,59
46	PERUGIA	17.029.423,81	-90.910,78	16.938.513,03	0,00	-13.478.145,83	3.460.367,20
47	TERNI	7.748.271,22	-31.557,66	7.716.713,56	0,00	-4.946.885,42	2.769.828,14
48	ANCONA	7.652.100,03	-65.708,16	7.586.391,87	0,00	-11.055.545,83	-3.469.153,96
49	ASCOLI PICENO	4.771.437,37	-29.117,93	4.742.319,44	0,00	-5.134.660,42	-392.340,98
50	MACERATA	9.480.904,23	-44.278,23	9.436.626,00	0,00	-7.462.165,63	1.974.460,37

	Città metropolitane e province	TOTALE ASSEGNAZIONI F.S.R. 2016 RIPORTATE SU DM 2016	RIDUZIONE ART. 2, C. 183, L 191/2009 (ART. 9 DL 16)	QUOTE F.S.R. 2015 AL LORDO DELLE RIDUZIONI E DEI RECUPERI	RECUPERI PER SOMME A DEBITO	RIDUZIONE DA ART. 16, C. 7, DL 95/2012	QUOTE F.S.R. 2016 AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DEI RECUPERI (gli importi negativi indicano somme da recuperare , i positivi assegnazioni)
51	PESARO E URBINO	12.358.598,73	-50.216,21	12.308.382,52	0,00	-11.234.961,46	1.073.421,06
52	FERMO	3.845.267,30	-24.202,83	3.821.064,47	0,00	-3.083.548,96	737.515,51
53	FROSINONE	16.251.972,21	-68.158,80	16.183.813,41	0,00	-17.706.293,75	-1.522.480,34
54	LATINA	9.347.812,14	-76.292,74	9.271.519,40	0,00	-13.902.417,71	-4.630.898,31
55	RIETI	10.855.038,64	-21.629,47	10.833.409,17	0,00	-6.847.844,79	3.985.564,38
56	VITERBO	11.291.855,21	-43.615,61	11.248.239,60	0,00	-8.939.565,63	2.308.673,97
57	CHIETI	11.545.509,33	-53.762,83	11.491.746,50	0,00	-8.080.589,58	3.411.156,92
58	L'AQUILA	15.058.953,94	-41.563,65	15.017.390,29	0,00	0,00	15.017.390,29
59	PESCARA	6.839.148,23	-43.629,71	6.795.518,52	0,00	-6.194.350,00	601.168,52
60	TERAMO	8.971.767,85	-42.417,79	8.929.350,06	0,00	-5.876.459,38	3.052.890,68
61	CAMPOBASSO	13.984.141,08	-31.260,69	13.952.880,39	0,00	-8.531.284,38	5.421.596,01
62	ISERNIA	7.662.817,07	-12.039,57	7.650.777,50	0,00	-3.845.398,96	3.805.378,54
63	AVELLINO	21.579.403,00	-59.217,15	21.520.185,85	0,00	-8.294.016,67	13.226.169,18
64	BENEVENTO	11.837.625,45	-39.197,44	11.798.428,01	0,00	-7.257.643,75	4.540.784,26
65	CASERTA	24.298.144,20	-125.583,91	24.172.560,29	0,00	-18.419.185,42	5.753.374,87
66	SALERNO	34.708.485,33	-151.103,13	34.557.382,20	0,00	-29.462.287,50	5.095.094,70
67	BRINDISI	9.263.805,93	-55.252,78	9.208.553,15	0,00	-10.381.326,04	-1.172.772,89
68	FOGGIA	22.366.217,79	-86.813,20	22.279.404,59	0,00	-12.828.218,75	9.451.185,84
69	LECCE	20.593.208,98	-110.715,61	20.482.493,37	0,00	-16.127.287,50	4.355.205,87
70	TARANTO	13.547.278,65	-80.538,46	13.466.740,19	0,00	-12.605.577,08	861.163,11
71	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	8.209.263,43	-54.231,70	8.155.031,73	0,00	-7.545.550,00	609.481,73
72	MATERA	11.297.683,51	-27.639,45	11.270.044,06	0,00	-4.327.961,46	6.942.082,60
73	POTENZA	21.225.494,92	-51.984,20	21.173.510,72	0,00	-16.688.133,33	4.485.377,39
74	CATANZARO	21.146.395,35	-49.708,78	21.096.686,57	0,00	-14.589.366,67	6.507.319,90
75	COSENZA	30.128.960,34	-98.705,75	30.030.254,59	0,00	-15.526.669,79	14.503.584,80
76	REGGIO CALABRIA	23.927.577,89	-76.048,56	23.851.529,33	0,00	-13.358.104,17	10.493.425,16
77	CROTONE	10.108.712,89	-23.722,35	10.084.990,54	0,00	-5.832.762,50	4.252.228,04
78	VIBO VALENTIA	8.031.015,51	-22.421,43	8.008.594,08	0,00	-5.353.786,46	2.654.807,62

Città metropolitane e province	TOTALE ASSEGNAZIONI F.S.R. 2016 RIPORTATE SU DM 2016	RIDUZIONE ART. 2, C. 183, L 191/2009 (ART. 9 DL 16)	QUOTE F.S.R. 2015 AL LORDO DELLE RIDUZIONI E DEI RECUPERI	RECUPERI PER SOMME A DEBITO	RIDUZIONE DA ART. 16, C. 7, DL 95/2012	QUOTE F.S.R. 2016 AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DEI RECUPERI (gli importi negativi indicano somme da recuperare , i positivi assegnazioni)
TOTALE CITTA' METROPOLITANE E PROVINCE delle 15 REGIONI STATUTO ORDINARIO	**1.046.917.823,00**	**-7.000.000,00**	**1.039.917.823,00**	**-192.775.188,95**	**-1.089.717.123,93**	**-242.574.489,83**

TOTALE SOMME DA RECUPERARE		**-427.383.750,43**
TOTALE SOMME DA ASSEGNARE		**184.809.260,60**

16A06637

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° giugno 2016.

Determinazione delle tariffe relative alla valutazione dei principi attivi ed all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013», ed in particolare il comma 3 il quale dispone che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe di cui all'art. 80 del regolamento (UE) n. 528/2012 e le relative modalità di versamento, sulla base del principio di copertura del costo effettivo e con aggiornamento a cadenza triennale;

Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi e successive modifiche, in particolare l'art. 80, paragrafo 2;

Visto il regolamento (UE) n. 354/2013 di esecuzione della Commissione relativo alla procedura di modifica dei prodotti biocidi autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 414/2013 di esecuzione della Commissione che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso prodotto biocida conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive 16 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 2004, n. 175;

Vista la raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale n. 238 del 12 ottobre 2005;

Rilevato che tra i principi previsti dall'art. 80 del regolamento (UE) n. 528/2012, al fine della determinazione delle tariffe, rientra la considerazione delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e ravvisata, pertanto, la necessità di prevedere, quale forma di agevolazione per le piccole e medie imprese finalizzate alla tutela del libero mercato, tariffe ridotte per le micro imprese, per le piccole imprese e per le medie imprese, sulla base dell'esempio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche in sede di applicazione del medesimo principio nella determinazione delle tariffe di propria competenza;

Ritenuto dover procedere alla individuazione delle predette tariffe e alla determinazione della loro entità;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, come previsto dall'art. 15, comma 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, gli importi e le relative modalità di pagamento delle tariffe spettanti, ai sensi dell'art. 80, paragrafo 2 del regolamento (UE) n 528/2012, al Ministero della salute, in qualità di «autorità competente».

2. Il presente decreto si applica ai procedimenti le cui istanze siano state presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano:

a) le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 528/2012;

b) le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 414/2013.

2. Ai fini della definizione ed individuazione delle «micro, piccole e medie imprese» (PMI) si applicano i criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale n. 238 del 12 ottobre 2005.

Art. 3.

Tariffe dovute per i servizi rilasciati ai sensi del regolamento (UE) 528/2012

1. Le tariffe dovute dai richiedenti per i servizi resi dalla autorità competente ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi e successive modifiche, sono individuate nella tabella di cui all'allegato I, parte integrante del presente decreto.

2. I richiedenti provvedono al pagamento di quanto dovuto presentando la relativa attestazione contestualmente alla presentazione dell'istanza. L'omesso invio dell'attestazione di pagamento della tariffa dovuta è condizione ostativa al prosieguo del procedimento.

3. Le tariffe individuate nella tabella di cui all'allegato I sono ridotte del trentacinque per cento per le medie imprese, del cinquanta per cento per le piccole imprese e del settantacinque per cento per le micro imprese, laddove l'importo delle medesime sia superiore ad euro 3.500,00 e si tratti di procedimenti che non concernano l'autorizzazione del principio attivo. L'importo risultante a seguito della riduzione è indicato nella tabella di cui al comma 1.

4. Le somme relative alle tariffe di cui allegato I sono versate nel conto corrente indicato sul sito web del Ministero della salute.

Art. 4.

Procedura di valutazione

1. In caso di rigetto dell'istanza, il richiedente ha diritto al rimborso delle tariffe versate, relative alla fase del procedimento non istruita, secondo il relativo costo e tenendo conto delle riduzioni di cui al comma 3 dell'art. 3.

2. Ai fini del comma 1:

a) ogni procedimento si intende costituito da tre fasi: valutazione di completezza, valutazione tecnica, adozione dell'atto finale di competenza;

b) l'incidenza sui costi della valutazione di completezza è determinata in misura pari al dieci per cento della tariffa dovuta;

c) l'incidenza sui costi della valutazione tecnica è determinata in misura pari all'ottanta per cento della tariffa dovuta;

d) l'incidenza sui costi della fase di adozione dell'atto finale di competenza è determinata in misura pari al dieci per cento della tariffa dovuta.

3. In caso di rinuncia da parte del richiedente, il medesimo ha diritto al rimborso di ogni fase procedimentale non istruita, secondo quanto previsto dal comma 1.

4. In tutti i casi in cui è previsto il rimborso, su istanza del richiedente redatta conformemente alle indicazioni presenti in modelli appositamente predisposti dal Ministero della salute, è riconosciuta la facoltà di imputare il corrispondente importo versato al fine del pagamento di ulteriori o successive prestazioni richieste.

Art. 5.

Tariffa definitiva

1. La comunicazione dell'esito positivo della valutazione di completezza non costituisce conferma definitiva della corrispondenza tra l'importo versato dal richiedente e la tariffa effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 3.

2. La corrispondenza tra l'importo corrisposto dal richiedente e la tariffa effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 3, in particolar modo nell'ipotesi di maggiorazioni derivanti da approfondite valutazioni scientifiche, sarà convalidata in sede di adozione dell'atto finale di competenza.

Art. 6.

Norme transitorie

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del 16 aprile 2004 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive recante «Determinazione delle tariffe relative al programma di revisione ed all'immissione in commercio di biocidi».

2. Ai procedimenti le cui istanze di competenza dello Stato italiano siano state presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto si applicano, per quanto compatibili, le tariffe previste dal decreto di cui al primo comma.

Art. 7.
Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto verrà inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 1° giugno 2016

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3267

ALLEGATO *I*

TABELLA DELLE TARIFFE DOVUTE AI SENSI DELL'ART. 3

	PRESTAZIONE	TARIFFA COMPLETA	MEDIA IMPRESA	PICCOLA IMPRESA	MICRO IMPRESA
1	Valutazione di una sostanza attiva ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 528/2012. Tariffa per il primo tipo di prodotto per il quale è stata approvata tale sostanza attiva	Euro 100.000,00	Euro 100.000,00	Euro 100.000,00	Euro 100.000,00
2	Valutazione di una sostanza attiva ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 528/2012. Tariffa per il primo tipo di prodotto per il quale è stato approvato tale sostanza attiva, nel caso in cui sia richiesta una valutazione comparativa	Euro 150.000,00	Euro 150.000,00	Euro 150.000,00	Euro 150.000,00
3	Valutazione di una sostanza attiva ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 528/2012. Tariffa per ciascuno degli ulteriori tipi di prodotto per i quali viene approvata la sostanza attiva	Euro 50.000,00	Euro 50.000,00	Euro 50.000,00	Euro 50.000,00
4	Valutazione di una sostanza attiva ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 528/2012. Tariffa per ciascuno degli ulteriori tipi di prodotto per i quali viene approvata la sostanza attiva, nel caso in cui sia richiesta una valutazione comparativa	Euro 75.000,00	Euro 75.000,00	Euro 75.000,00	Euro 75.000,00
5	Rinnovo di un'approvazione ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del Regolamento (UE) n. 528/2012. Tariffa per la valutazione del primo tipo di prodotto per il quale si chiede il rinnovo di una sostanza attiva	Euro 40.000,00	Euro 40.000,00	Euro 40.000,00	Euro 40.000,00
6	Rinnovo di un'approvazione ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del Regolamento (UE) n. 528/2012. Tariffa per la valutazione del rinnovo per ciascuno degli ulteriori tipi di prodotto per il quale è approvata la sostanza attiva	Euro 20.000,00	Euro 20.000,00	Euro 20.000,00	Euro 20.000,00
7	Rinnovo di un'approvazione ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del Regolamento (UE) n. 528/2012. Tariffa per la valutazione del primo tipo di prodotto per il quale si chiede il rinnovo di una sostanza attiva, nel caso in cui l'Autorità competente non ritenga necessaria una valutazione completa della domanda, ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 528/2012	Euro 20.000,00	Euro 20.000,00	Euro 20.000,00	Euro 20.000,00

8	Rinnovo di un'approvazione ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 528/2012. Tariffa per rinnovo per ciascuno degli ulteriori tipi di prodotto per il quale è approvata la sostanza attiva nel caso in cui l'Autorità competente non ritenga necessaria una valutazione completa della domanda, ai sensi dell'articolo 14 comma 2 paragrafo 2	Euro 10.000,00	Euro 10.000,00	Euro 10.000,00	Euro 10.000,00
9	Valutazione di una sostanza attiva che non desta preoccupazione effettuata come stato membro ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 528/2012 e degli atti di esecuzione che ne regolano le procedure ivi previste	Euro 10.000,00	Euro 10.000,00	Euro 10.000,00	Euro 10.000,00
10	Autorizzazione di un prodotto biocida ai sensi degli articoli 29 e 30 del Regolamento UE 528/2012, ivi inclusa l'ipotesi di prodotto biocida autorizzato dall'Italia quale Stato membro di riferimento	Euro 20.000,00	Euro 13.000,00	Euro 10.000,00	Euro 5.000,00
11	Valutazione delle domande di autorizzazione dell'Unione ai sensi dell'art. 44, paragrafi 1 e 2, del Regolamento UE 528/2012	Euro 20.000,00	Euro 13.000,00	Euro 10.000,00	Euro 5.000,00
12	Autorizzazione di un prodotto biocida ai sensi degli articoli 29 e 30 del Regolamento UE 528/2012, ivi inclusa l'ipotesi di prodotto biocida autorizzato dall'Italia quale Stato membro di riferimento, coincidente con il prodotto presentato come rappresentativo nel dossier per la valutazione del corrispondente principio attivo	Euro 3.500,00	Euro 3.500,00	Euro 3.500,00	Euro 3.500,00
13	Autorizzazione provvisoria ai sensi dell'articolo 55 paragrafo 2 del Regolamento UE 528/2012	Euro 22.000,00	Euro 14.300,00	Euro 11.000,00	Euro 5.500,00
14	Autorizzazione semplificata ai sensi degli articoli 25 e 26 del Regolamento UE 528/2012	Euro 2.000,00	Euro 2.000,00	Euro 2.000,00	Euro 2.000,00
15	Autorizzazione famiglia di biocidi ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 528/2012. Tariffa per ogni famiglia, ivi inclusa l'ipotesi di famiglia di biocidi autorizzato dall'Italia quale Stato membro di riferimento.	Euro 40.000,00	Euro 26.000,00	Euro 20.000,00	Euro 10.000,00
16	Valutazione delle domande di autorizzazione dell'Unione ai sensi dell'art. 44, paragrafi 1 e 2, del Regolamento UE 528/2012 per famiglia di prodotti	Euro 40.000,00	Euro 26.000,00	Euro 20.000,00	Euro 10.000,00
17	Notifica di un prodotto aggiuntivo all'interno di una famiglia di biocidi ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 6 del Regolamento UE 528/2012 e all'interno di una famiglia di prodotti messa a disposizione sul mercato ai sensi dell'art. 27 del Regolamento UE 528/2012. Tariffa per ogni prodotto aggiuntivo	Euro 800,00 (in caso di notifica di più di 5 prodotti, dal sesto prodotto la tariffa è di euro 600,00)	Euro 800,00 (in caso di notifica di più di 5 prodotti, dal sesto prodotto la tariffa è di euro 600,00)	Euro 800,00 (in caso di notifica di più di 5 prodotti, dal sesto prodotto la tariffa è di euro 600,00)	Euro 800,00 (in caso di notifica di più di 5 prodotti, dal sesto prodotto la tariffa è di euro 600,00)

18	Autorizzazione famiglia di biocidi ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 528/2012, ivi inclusa l'ipotesi di famiglia di biocidi autorizzato dall'Italia quale Stato membro di riferimento, nell'ipotesi in cui si adotti la procedura semplificata di cui articoli 25 e 26 del Regolamento UE 528/2012	Euro 3.000,00	Euro 3.000,00	Euro 3.000,00	Euro 3.000,00
19	Autorizzazione di un prodotto biocida copia, ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 7 del Regolamento UE 528/2012	Euro 600,00	Euro 600,00	Euro 600,00	Euro 600,00
20	Valutazione del rinnovo di autorizzazione di un prodotto biocida, ai sensi dell'articolo 46, paragrafi 1 e 2 del Regolamento UE 528/2012	Euro 15.000,00	Euro 9.750,00	Euro 7.500,00	Euro 3.750,00
21	Rinnovo di autorizzazione di prodotto biocida ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento UE 528/2012	Euro 15.000,00	Euro 9.750,00	Euro 7.500,00	Euro 3.750,00
22	Rinnovo di autorizzazione di prodotto biocida per la quale l'Autorità competente non ritenga necessaria una valutazione completa della domanda, ai sensi del articolo 14 paragrafo 2 del Regolamento UE 528/2012	Euro 5.000,00	Euro 3.250,00	Euro 2.500,00	Euro 1.250,00
23	Rinnovo di autorizzazione di prodotto biocida ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento UE 528/2012 nell'ipotesi di autorizzazione semplificata nazionale ex art. 25 del Regolamento UE 528/2012	Euro 1.000,00	Euro 1.000,00	Euro 1.000,00	Euro 1.000,00
24	Rinnovo di autorizzazione semplificata per la quale l'Autorità competente non ritenga necessaria una valutazione completa della domanda, ai sensi del articolo 14 paragrafo 2 del Regolamento UE 528/2012	Euro 300,00	Euro 300,00	Euro 300,00	Euro 300,00
25	Maggiorazione per ciascuno ulteriore principio attivo presente nel prodotto biocida o nella famiglia di prodotti di cui si chiede l'autorizzazione	Maggiorazione dell'8% rispetto alla tariffa prevista per l'autorizzazione del prodotto biocida o della famiglia di prodotti di riferimento	Maggiorazione dell'8% rispetto alla tariffa prevista per l'autorizzazione del prodotto biocida o della famiglia di prodotti di riferimento	Maggiorazione dell'8% rispetto alla tariffa prevista per l'autorizzazione del prodotto biocida o della famiglia di prodotti di riferimento	Maggiorazione dell'8% rispetto alla tariffa prevista per l'autorizzazione del prodotto biocida o della famiglia di prodotti di riferimento
26	Maggiorazione per presenza nel prodotto biocida di cui si chiede l'autorizzazione di un co-formulante che desta preoccupazione ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 lettera f del regolamento (UE) n. 528/2012	Maggiorazione del 10% rispetto alla tariffa di riferimento	Maggiorazione del 10% rispetto alla tariffa di riferimento	Maggiorazione del 10% rispetto alla tariffa di riferimento	Maggiorazione del 10% rispetto alla tariffa di riferimento
27	Maggiorazione per ciascuna ulteriore tipologia di prodotto presente nel prodotto biocida o nella famiglia di prodotti di cui si chiede l'autorizzazione	Maggiorazione dell'8% rispetto alla tariffa prevista per l'autorizzazione del prodotto biocida o della famiglia di prodotti di riferimento	Maggiorazione dell'8% rispetto alla tariffa prevista per l'autorizzazione del prodotto biocida o della famiglia di prodotti di riferimento	Maggiorazione dell'8% rispetto alla tariffa prevista per l'autorizzazione del prodotto biocida o della famiglia di prodotti di riferimento	Maggiorazione dell'8% rispetto alla tariffa prevista per l'autorizzazione del prodotto biocida o della famiglia di prodotti di riferimento

28	Maggiorazione per necessità di procedere ad una specifica valutazione al fine di determinare i limiti massimi dei residui MRLs	Maggiorazione del 10% rispetto alla tariffa prevista per l'autorizzazione del prodotto biocida o della famiglia di prodotti di riferimento	Maggiorazione del 10% rispetto alla tariffa prevista per l'autorizzazione del prodotto biocida o della famiglia di prodotti di riferimento	Maggiorazione del 10% rispetto alla tariffa prevista per l'autorizzazione del prodotto biocida o della famiglia di prodotti di riferimento	Maggiorazione del 10% rispetto alla tariffa prevista per l'autorizzazione del prodotto biocida o della famiglia di prodotti di riferimento
29	Mutuo riconoscimento di autorizzazione di prodotto biocida rilasciata ai sensi dell'articolo 33ed, eccetto l'ipotesi di valutazione quale Stato membro di riferimento, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 528/2012	Euro 2.500,00	Euro 2.500,00	Euro 2.500,00	Euro 2.500,00
30	Mutuo riconoscimento di autorizzazione famiglia di biocidi ai sensi degli articoli 33ed, eccetto l'ipotesi di valutazione quale Stato membro di riferimento, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 528/2012. Tariffa per ogni famiglia	Euro 3.500,00	Euro 3.500,00	Euro 3.500,00	Euro 3.500,00
31	Mutuo riconoscimento di autorizzazione provvisoria rilasciata ai sensi dell'articolo 55 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 528/2012	Euro 2.750,00	Euro 2.750,00	Euro 2.750,00	Euro 2.750,00
32	Notifica ai fini di riconoscimento di autorizzazione semplificata di prodotto o di famiglia di prodotti ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 528/2012	Euro 250,00	Euro 250,00	Euro 250,00	Euro 250,00
33	Modifica maggiore dell'autorizzazione di un prodotto ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 354/2013	Euro 8.000,00	Euro 5.200,00	Euro 4.000,00	Euro 2.000,00
34	Modifica minore dell'autorizzazione di un prodotto ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) 354/2013	Euro 1.200,00	Euro 1.200,00	Euro 1.200,00	Euro 1.200,00
35	Modifica amministrativa di un prodotto ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 354/2013	Euro 200,00	Euro 200,00	Euro 200,00	Euro 200,00
36	Autorizzazioni al commercio parallelo ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 528/2012	Euro 1.500,00	Euro 1.500,00	Euro 1.500,00	Euro 1.500,00
37	Istruttoria relativa a ciascuna istanza di messa a disposizione di un biocida non autorizzato o di un principio attivo destinato esclusivamente all'impiego in un biocida ai fini di esperimenti o test che possono comportare o provocare dispersioni nell'ambiente ai sensi dell'art. 56 del regolamento (UE) n. 528/2012	Euro 2.500,00	Euro 2.500,00	Euro 2.500,00	Euro 2.500,00

16A06607

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 settembre 2016.

Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni, che prevede, al comma 1, l'accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;

Visto il comma 8 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che determina l'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e autorizza la spesa necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4;

Visto l'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge stabilità 2015) che incrementa l'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e autorizza la spesa necessaria a far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al comma 4;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che prevede al comma 1, che i contributi di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto il finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Visto il comma 2, del medesimo art. 8 che prevede che il decreto di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 sia integrato al fine di stabilire i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei predetti contributi, nonché la misura massima degli stessi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016 che, in ottemperanza al predetto comma 2 dell'art. 8, detta la disciplina di attuazione della misura, stabilendo le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni;

Visto l'art. 8, comma 3 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 che prevede che, nel caso in cui le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la stessa è disposta in misura parziale fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce;

Vista la circolare n. 26673 del 23 marzo 2016, del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, recante termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'art. 6 del predetto decreto interministeriale 25 gennaio 2016, che al punto 11 disciplina le modalità di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande;

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 1, del predetto decreto interministeriale 25 gennaio 2016, che prevede che le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, hanno accesso alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 8, del decreto-legge n. 69/2013 e all'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto, altresì, il punto 11.1 della circolare n. 26673 del 23 marzo 2016, che prevede che l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande sono comunicate mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che il fabbisogno finanziario relativo alla richiesta di prenotazione di contributo presentata alle ore 14:59:20 del 2 settembre 2016 da ICCREA BANCAIMPRESA SPA, identificata con il codice 16NS090214485894, eccede l'ammontare delle risorse finanziarie residue disponibili;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, è disposta, a partire dal 3 settembre 2016, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni. Le domande delle imprese presentate a partire dalla predetta data di chiusura dello sportello sono considerate irricevibili.

2. Qualora, entro i sessanta giorni successivi alla data di chiusura dello sportello di cui al comma 1, si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del decreto interministeriale, 25 gennaio 2016, dalla riduzione degli importi di finanziamento deliberati dalle banche o intermediari finanziari rispetto all'importo delle risorse prenotate in sede di richiesta di verifica di disponibilità, ovvero da eventuali rinunce al contributo da parte delle imprese beneficiarie, dette risorse possono essere utilizzate esclusivamente per incrementare l'importo della prenotazione disposta in misura parziale e, successivamente, rispettando l'ordine di presentazione delle richieste all'interno della medesima trasmissione mensile, per soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione risultanti prive di copertura.

3. Le richieste di prenotazione del contributo pervenute nel mese di chiusura dello sportello e non soddisfatte con le risorse di cui al comma 2, acquisiscono priorità di prenotazione rispetto alla eventuale riapertura dello sportello.

4. In caso di riapertura dello sportello, fermo restando quanto previsto al comma 3, le domande delle imprese presentate alle banche o intermediari in data antecedente alla data di cui al comma 1 e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse inviata dalle medesime banche o intermediari finanziari al Ministero dello sviluppo economico, sono inserite dalle stesse in una specifica richiesta di prenotazione, mantenendo i diritti e le condizioni derivanti dalla data di presentazione originaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2016

Il direttore generale: SAPPINO

16A06634

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DECRETO 3 agosto 2016.

Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto l'art. 120, comma 2, del decreto legislativo. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario - *TUB)*, come modificato dall'art. 17-*bis*, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49, che attribuisce al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria;

Visto l'art. 114-*quinquies*.3 del TUB, che prevede l'applicabilità agli istituti di moneta elettronica delle norme contenute nel Titolo VI del medesimo TUB;

Visto l'art. 114-*undecies* del Testo Unico Bancario, che prevede l'applicabilità agli istituti di pagamento delle norme contenute nel Titolo VI del medesimo TUB;

Visto l'art. 115, comma 1, del TUB, che stabilisce che le norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali nelle operazioni e servizi bancari e finanziari, contenute nel Capo I del Titolo VI del medesimo TUB, si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Visto l'art. 119, comma 1, del TUB, che attribuisce al CICR il compito di indicare il contenuto e la modalità delle comunicazioni relative allo svolgimento del rapporto che, ai sensi del medesimo comma, i soggetti di cui all'art. 115 del TUB devono fornire al cliente nei contratti di durata;

Visto l'art. 127, comma 3, del TUB, che prevede che le deliberazioni di competenza del CICR previste nel Titolo VI del medesimo Testo Unico siano assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la Consob;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 2012, n. 155, recante Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'art. 117-*bis* del Testo unico bancario;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, del TUB;

Decreta:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si definisce:

- «cliente», qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario. Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi di investimento alternativi, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti sopra indicati;

- «intermediario», le banche, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB e gli altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale finanziamenti ai quali si applica il titolo VI del TUB;

- «conto di pagamento», il conto come definito all'art. 1, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010 , n. 11.

Art. 2.

Scopo e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua l'art. 120, comma 2, del TUB e si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB.

2. La produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma 1 è regolata secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli 3 e 4.

3. L'imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell'art. 1194 del codice civile.

Art. 3.

Regime degli interessi

1. Nelle operazioni indicate dall'art. 2, comma 1, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora.

2. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.

3. Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.

Art. 4.

Interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti

1. Il presente articolo si applica:

a) alle aperture di credito regolate in conto corrente di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 2012, n. 155, e a quelle regolate in conto di pagamento anche quando la disponibilità sul conto, nella forma di cui all'art. 1842 del codice civile, sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti;

b) agli sconfinamenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, quali definiti dall'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto anzidetto.

2. Ai contratti di apertura di credito che vengono stipulati e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare si applica il solo comma 7.

3. Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

4. Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 119 o 126-*quater*, comma 1, lettera *b)*, del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente.

5. Ai sensi dell'art. 120, comma 2, lettera *b)*, del TUB, il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

6. Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.

7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 3, in caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.

2. I contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'art. 120, comma 2, del TUB e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126-*sexies* del TUB. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 del TUB. Sulla clausola contenente l'autorizzazione prevista dall'art. 4, comma 5, deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 1, del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 126-*sexies* del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016.

3. Ai sensi dell'art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni del presente decreto sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2016

Il Ministro dell'economia e delle finanze
in qualità di presidente del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio
PADOAN

16A06635

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Ratiopharm»

Estratto determina V&A n. 1276/2016 del 29 luglio 2016

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora intestata alla società:

precedente titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. - Codice fiscale: 11654150157;

medicinale: LANSOPRAZOLO RATIOPHARM;

confezioni:

A.I.C. n. 039725015 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039725027 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039725039 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039725041 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039725054 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039725066 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039725078 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039725080 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039725092 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039725104 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister AL/AL,

è ora trasferita alla società:

nuovo titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l. - Codice fiscale: 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06638

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Manidipina Fidia»

Estratto determina V&A n. 1275/2016 del 29 luglio 2016

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora intestata alla società:

precedente titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a. - Codice fiscale 00204260285;

medicinale: MANIDIPINA FIDIA;

confezioni:

A.I.C. n. 039751019 - «10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL/PVDC;

A.I.C. n. 039751021 - «20 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL/PVDC,

è ora trasferita alla società:

nuovo titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l. - Codice fiscale 12363980157.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06639

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibugrippex».

Estratto determina V&A n. 1274/2016 del 29 luglio 2016

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora intestata alla società: Precedente titolare A.I.C.: Diapharm GMBH & CO. KG.

Codice S.I.S.: 3990.

Medicinale: IBUGRIPPEX.

Confezione:

A.I.C. n. 043682018 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043682020 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043682032 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043682044 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

è ora trasferita alla società:

Nuovo titolare A.I.C.: aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF Spa.

Codice fiscale n. 03907010585.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06640

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aggrastat».

Estratto determina V&A n. 1277/2016 del 29 luglio 2016

Procedura EU n.: DE/H/0141/002/II/034/G.

Medicinale: AGGRASTAT.

Relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Variazioni di Tipo IB e di Tipo II: B.II.b.4 *z)*, B.II.b.3.d).

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

modifica della dimensione del lotto da 1150L a 720L.

modifica del metodo di sterilizzazione del prodotto finito.

Titolare A.I.C.: Correvio (UK) LTD (Codice S.I.S. 3387).

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06641

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della «Artecucina - Piccola Società cooperativa a responsabilità limitata», in Gemona del Friuli.

Con deliberazione n. 1550 dd. 22 agosto 2016 la Giunta regionale ha nominato la dott.ssa Stefania Ciutto, con studio in Codroipo, Viale della Vittoria n. 1, liquidatore della cooperativa «Artecucina - Piccola Società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in Gemona del Friuli, codice fiscale 02162280305, in sostituzione del collegio dei liquidatori, costituito dai signori Stella Mantovani, Mauro Mantovani e Maria Teresa Di Giusto.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

16A06636

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 3 agosto 2016 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, recante: «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2016-2018 riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 209 del 7 settembre 2016).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel Sommario e a pag. 26 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituito dal seguente: «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2016-2018 riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.».

16A06653

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*　　DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-212) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.